


# CONVENZIONE

tra

## **Donneuropee Federcasalinghe**

nella persona della sua Presidente nazionale, On.le Federica Rossi Gasparini



e

## **La Casa del Consumatore**

nella persona del suo Presidente nazionale, Avv. Giovanni Ferrari



**C** Casa del  
Consumatore

### **Premesso che:**

- 1) Donneuropee Federcasalinghe, con sede in Roma, Piazza Cairoli 2, è un'associazione che, tra l'altro, si propone di promuovere tra le proprie associate la coscienza e conoscenza all'uso dei beni e dei servizi, e l'educazione al consumo alimentare e di organizzare la tutela dei consumatori ed utenti;
- 2) La Casa del Consumatore, con sede in Milano, Via Bobbio 6, è un'associazione di utenti e consumatori rappresentativa a livello nazionale il cui scopo è informare, assistere, tutelare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori di beni e degli utenti di servizi;
- 3) è intendimento di Donneuropee Federcasalinghe e La Casa del Consumatore (di seguito "*le Associazioni*") stipulare la presente convenzione al fine del raggiungimento dei propri scopi istituzionali e statutari, dando continuità ai precedenti accordi già intercorsi tra le Associazioni e le attività già svolte in comune a partire dall'anno 2003.

Tutto ciò premesso, le Associazioni

### **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

#### ***Art. 1 (Stipulazione a favore delle associate a Donneuropee Federcasalinghe)***

1. Con la stipula del presente accordo, ai sensi dell'art. 1411 c.c., le associate di Donneuropee Federcasalinghe acquistano a tutti gli effetti i diritti e lo status di associate alla Casa del Consumatore, senza onere finanziario o di altra natura alcuno a loro carico. È peraltro facoltà di ogni associata non profittare della presente convenzione, dandone comunicazione scritta a La Casa del Consumatore.
2. L'adesione perfezionata ai sensi del precedente comma consente alle associate Donneuropee Federcasalinghe di partecipare alla vita associativa della Casa del Consumatore e di ricevere consigli di natura generale sui temi legati al consumo, al pari di ogni altro associato a La Casa del Consumatore in regola con il pagamento della quota annua base.

3. La quota annua base di associazione a La Casa del Consumatore viene, ai fini della presente convenzione, fissata nella somma annua di euro uno per ogni associata. Il pagamento della quota annua è integralmente a carico della Associazione Donneuropee Federcasalinghe, senza possibilità di rivalsa della Casa del Consumatore nei confronti delle singole associate.

4. Qualora le associate alla Casa del Consumatore per effetto della presente convenzione intendessero altresì sottoscrivere la quota servizi, quest'ultima sarà a loro integrale carico, salvo il diritto di usufruire di uno sconto nella misura concordata tra le Associazioni. Eguale sconto sarà riconosciuto agli associati di Casa del Consumatore, in regola con il pagamento della quota servizi, che intenderanno aderire a Federcasalinghe.

5. Donneuropee Federcasalinghe si obbliga alla comunicazione alla Casa del Consumatore dei dati delle comuni associate per effetto della presente convenzione, aggiornati con le variazioni intervenute di anno in anno.

6. La Casa del Consumatore dichiara che l'elenco con i dati delle associate le deve essere comunicato in adempimento degli obblighi di legge sulla stessa incombenti nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico e/o di altre Regioni o Enti che per legge impongono la tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli associati e hanno facoltà di richiederne la trasmissione o l'esame. Poiché nessun altro utilizzo o trattamento dei dati sarà effettuato e comunque viene autorizzato alla Casa del Consumatore, è esclusa la necessità di specifico consenso al trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003).

#### **Art. 2 (Strumenti di collaborazione tra le Associazioni)**

1. Le Associazioni promuovono la collaborazione reciproca su temi e progetti di comune interesse e scopo. A tal fine le Associazioni potranno promuovere in partnership attività culturali e di studio, manifestazioni, incontri, convegni, progetti con enti privati e pubblici ed ogni altra attività finalizzata ed utile all'attuazione della convenzione.

2. Al fine di dare concreta attuazione alla collaborazione tra le Associazioni ed alla formazione dei quadri, le Associazioni avranno un comune referente e responsabile, attualmente individuato nella persona di Laretta Serafini.

3. Donneuropee Federcasalinghe mette a disposizione dei responsabili della Casa del Consumatore, ai fini delle attività informative e di consulto in favore delle comuni associate, le proprie sedi sul territorio nazionale. Ogni attività sul territorio sarà coordinata e organizzata secondo le direttive e le esigenze della rappresentanza locale di Donneuropee Federcasalinghe.


4. Le Associazioni convengono che l'intero ammontare delle quote base annue dovute da Donneuropee Federcasalinghe alla Casa del Consumatore sia trattenuto in compensazione dalla prima a titolo di rimborso delle spese organizzative e di messa a disposizione dei locali di cui al comma precedente.

#### **Art. 3 (Durata)**

1. La presente convenzione è valida e spiega i propri effetti per cinque anni decorrenti dalla sua sottoscrizione. La convenzione è soggetta a rinnovo automatico in caso di mancata disdetta entro tre mesi prima della sua scadenza, da comunicarsi all'altra parte con raccomandata A/R.

Roma, li 14 luglio 2011

Per Donneuropee Federcasalinghe  
La Presidente  
On.le Federica Rossi Gasparini



Per La Casa del Consumatore  
Il Presidente  
Avv. Giovanni Ferrari

